SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 206

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 2 settembre 1992 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 1° settembre 1992, n. 369.

Interventi urgenti per la ristrutturazione di istituti penitenziari di particolare sicurezza e per il relativo personale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla ristrutturazione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, nonché di integrare il trattamento economico accessorio spettante al relativo personale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Ristrutturazione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara

1. Per la realizzazione di opere di ristrutturazione, difesa e migliore funzionalità degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, ivi compresi gli insediamenti destinati al servizio e alla residenza del Corpo di polizia penitenziaria, della Polizia di Stato, dei Carabinieri e delle Forze armate, è autorizzato uno stanziamento di lire 70 miliardi.

Art. 2.

Dichiarazione di indifferibilità e d'urgenza

1. Le opere di cui all'articolo 1 sono dichiarate indifferibili e urgenti e possono essere eseguite in deroga alle disposizioni vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità e di contabilità generale dello Stato, ivi comprese quelle relative a pareri e controlli preventivi, nonché in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, di cui al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e di appalti pubblici di forniture, di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

Art. 3.

Interventi urgenti per il personale

1. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto ai servizi speciali di tutela e sicurezza presso le sezioni degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara destinate alla custodia di detenuti di cui all'articolo 19 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è assegnata un'indennità speciale in misura non superiore a quella di ordine pubblico fuori sede, il cui importo e relative modalità di erogazione saranno definiti, nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 4, comma 2, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147.

Art. 4.

Previsione e stanziamento delle spese

1. La somma di cui all'articolo 1 è iscritta, in ragione di lire 50 miliardi, nello stato di previsione di spesa del Ministero dei lavori pubblici e, in ragione di lire 20 miliardi, nello stato di previsione di spesa del Ministero di grazia e giustizia.

2. Per le spese relative alla gestione del personale di cui all'articolo 3 è stanziata la somma di lire 2 miliardi e 500 milioni per l'anno 1992 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 1993.

Art. 5.

Onere finanziario

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 3, valutato in lire 72.500 milioni per l'anno 1992 ed in lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede con corrispondente quota delle maggiori entrate recate dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, concernente «Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*
MANCINO, *Ministro dell'interno*
BARUCCI, *Ministro del tesoro*
REVIGLIO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0411

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 luglio 1992.

Modalità e termini per la compilazione e restituzione alla Anagrafe tributaria di questionari da parte dei soggetti titolari di contratti di fornitura di energia elettrica nei fabbricati.

IL MINISTRO DELLLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel testo sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente i poteri dell'Anagrafe tributaria sull'invio di questionari;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, concernente misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica ed, in particolare, l'art. 8 riguardante l'invio di questionari ai soggetti utenti di fornitura di energia elettrica nei fabbricati, al fine di acquisire il numero di codice fiscale dell'utente stesso e quello del proprietario, se diverso, nonché gli estremi catastali identificativi di ciascuna unità immobiliare e la sua superfice commerciale;

Considerato che si rende necessario approvare il modello di questionario, nonché stabilire modalità e termini per il suo invio, per la compilazione e la successiva restituzione all'Anagrafe tributaria;

Decreta:

Art. 1.

1. Si approva l'allegato modello di questionario e le relative istruzioni che i soggetti erogatori devono inviare entro il 15 dicembre 1992, come parte integrante della fattura, ai soggetti utenti di forniture di energia elettrica nei fabbricati, escluse le parti comuni. Sul retro del modello è prestampato il numero dell'utenza.

Art. 2.

1. Il questionario deve essere compilato dall'utente titolare del contratto di fornitura di energia elettrica, o dall'effettivo utilizzatore. L'utente deve indicare il proprio numero di codice fiscale e quello del proprietario, se diverso, nonché gli estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare e la sua superficie commerciale, conosciuta o stimata. Qualora l'utente non sia proprietario dell'immobile, i dati identificativi dell'immobile stesso e il codice fiscale del proprietario sono quelli comunicati da quest'ultimo ai sensi del terzo comma dell'art. 8 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333.

Art. 3.

1. Il questionario, debitamente compilato, deve essere consegnato, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della fattura, esclusivamente presso un qualsiasi ufficio postale, che ne curerà l'inoltro all'Anagrafe tributaria, con tassa a carico del Ministero delle finanze.

Art. 4.

1. Il Ministero delle finanze, per il servizio reso, corrisponderà al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni la tariffa di L. 700 per ogni esemplare impostato.

2. Con separato decreto del Ministro delle finanze si provvederà al conseguente impegno di spesa sulla base dei fondi stanziati in applicazione dell'art. 8, comma 7, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333.

Art. 5.

1. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1992

Il Ministro delle finanze
GORIA

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1992
Registro n. 51 Finanze, foglio n. 92

ALLEGATO

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO

L'Anagrafe tributaria, come previsto dall'art. 8 del decreto-legge n. 333/1992, richiede la compilazione e la restituzione del questionario allegato alla presente fattura.

CHI DEVE COMPILARLO.

Il questionario deve essere compilato dall'utente titolare del contratto di fornitura di energia elettrica o dall'effettivo utilizzatore.

COSA INDICARE.

Dati dell'utente.

Occorre indicare il codice fiscale.

Se l'utente è una persona fisica indicare, inoltre, cognome, nome, sesso (M F), data e luogo di nascita.

Se l'utente è una società, ente, ecc. occorre indicare la denominazione e la sede legale (comune di provincia).

Dati dell'immobile.

Occorre indicare la superficie commerciale in metri quadri dell'unità immobiliare, in cui è erogata la fornitura elettrica.

Per le abitazioni la superficie commerciale è costituita dalla superficie coperta, inclusi i muri perimetrali e dalle eventuali superfici esterne (balconi, terrazze ecc.) valutate per un terzo. Se non si dispone delle informazioni risultanti da idonea documentazione può essere indicato un valore stimato, sulla base della superficie utile.

Per i locali destinati all'esercizio di attività economiche va indicata la superficie catastale ovvero la superficie determinata sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell'imposta annuale per l'esercizio d'impresa o di arti e professioni (ICIAP), di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989 e successive modificazioni.

Identificativi catastali.

È costituito da: sezione (presente solo per alcuni comuni), foglio, numero e subalterno.

Se l'unità immobiliare non è ancora accatastata occorre indicare il numero di protocollo e l'anno della denuncia di accatastamento presentata all'ufficio tecnico erariale.

Tali informazioni sono reperibili dall'atto di acquisto o dalla denuncia di successione (se l'immobile è stato ereditato) o da un certificato catastale ovvero presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Nel caso di più unità immobiliari collegate ad una sola utenza elettrica occorre indicare solo l'identificativo catastale dell'unità immobiliare principale.

Per i fabbricati rurali di cui all'art. 39 del T.U.I.R. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, va barrata la relativa casella e non vanno indicati gli identificativi catastali.

Dati del proprietario.

Il questionario va completato con il codice fiscale del proprietario dell'immobile se è diverso dall'utente. In caso di comproprietà vanno indicati i dati di uno solo dei proprietari.

Il proprietario è tenuto, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge n. 333 1992, a comunicare all'utilizzatore dell'immobile il proprio codice fiscale e i dati catastali dell'unità immobiliare.

Se il proprietario non comunica tali informazioni in tempo utile per l'inoltro del questionario, l'utente deve indicare i dati anagrafici disponibili di uno dei proprietari.

COME INVIARLO.

Il questionario deve essere consegnato, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della fattura, ad un qualsiasi ufficio postale senza affrancatura.

ATTENZIONE: Informazioni più dettagliate possono ottenersi consultando la «Guida al contribuente per l'applicazione dell'Imposta straordinaria sugli immobili» predisposta dall'Amministrazione finanziaria.

Al Ministero delle Finanze - Anagrafe Tributaria
Via Mario Carucci, 99 - 00143 ROMA

TASSA PAGATA DAL MINISTERO DELLE FINANZE

QUESTIONARIO

DATI DELL'UTENTE

CODICE FISCALE

COGNOME O DENOMINAZIONE | NOME | SESSO

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) 1 | COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA O SEDE LEGALE | PROV (sigla)

DATI DELL'IMMOBILE

SUPERFICIE (metri quadrati) | RURALE

IDENTIFICATIVI CATASTALI SEZIONE | FOGLIO | NUMERO | SUBALTERNO **OVVERO PROTOCOLLO** NUMERO | ANNO

DATI DEL PROPRIETARIO

CODICE FISCALE

COGNOME O DENOMINAZIONE | NOME | SESSO

DATA DI NASCITA (giorno mese anno) 1 | COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA O SEDE LEGALE | PROV (sigla)

DATA COMPILAZIONE | FIRMA UTENTE

92A4042

DECRETO 6 agosto 1992.

Modalità di versamento, tramite delega alle aziende di credito, dell'imposta straordinaria immobiliare, nonché delle imposte, delle maggiori imposte e delle sopratasse dovute in base a dichiarazione integrativa in aumento per quanto riguarda i redditi dei fabbricati.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che prevede le modalità di versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche mediante delega ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nonché ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire cento milioni;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, che ha istituito per l'anno 1992 un'imposta straordinaria immobiliare;

Visto l'art. 7, comma 5, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, che prevede il sistema del versamento diretto per il pagamento dell'imposta straordinaria immobiliare, secondo le modalità previste ai fini delle imposte sui redditi, nonché i termini di versamento;

Visto l'art. 8, comma 5, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, che prevede la possibilità di presentare, dal 1° agosto al 15 dicembre 1992, dichiarazioni integrative in aumento, agli effetti dell'IRPEF e dell'ILOR, limitatamente ai redditi dei fabbricati, per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi è scaduto anteriormente alla data dell'11 luglio 1992, con l'applicazione di una sopratassa graduata per ciascuno dei periodi d'imposta;

Visto il decreto 9 maggio 1991, con cui sono state stabilite le modalità di versamento tramite delega alle aziende di credito, tra l'altro, delle maggiori imposte IRPEF e ILOR e delle relative sopratasse dovute a norma dell'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e il successivo decreto integrativo del 16 marzo 1992;

Ritenuta la necessità di istituire nuovi codici per il versamento dell'imposta straordinaria immobiliare, nonché per il versamento delle imposte o maggiori imposte e delle sopratasse dovute in base alla dichiarazione integrativa, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 333;

Considerato che il precitato art. 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, al fine di stabilire le caratteristiche e le modalità di rilascio dell'attestazione, nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione per i necessari controlli;

Visto il proprio decreto 9 maggio 1991, con il quale è stata approvata la delega per il versamento, tra l'altro, delle maggiori imposte IRPEF, ILOR e delle relative sopratasse dovute in base alle dichiarazioni integrative ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 29 dicembre 1990, n. 408;

Considerato che per il versamento delle imposte di cui agli articoli 7 e 8 del richiamato decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, non si rende necessaria l'approvazione di una nuova modulistica, risultando adattabile quella di cui al citato decreto 9 maggio 1991;

Ritenuta la necessità di istituire nuovi codici per il versamento delle imposte di cui al comma precedente e di integrare conseguentemente il decreto ministeriale 9 maggio 1991;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto ministeriale 9 maggio 1991, già integrato dall'art. 1 del decreto 16 marzo 1992, sono aggiunte le seguenti lettere:

l) imposte o maggiori imposte e sopratasse dovute in base a dichiarazione integrativa in aumento per quanto riguarda i redditi dei fabbricati;

m) imposta straordinaria immobiliare.

Art. 2.

Lo schema di attestazione da rilasciare a cura delle aziende di credito delegate per il versamento delle imposte di cui all'art. 1 è uguale a quello approvato con l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 9 maggio 1991, mentre il foglio delle avvertenze per la compilazione della delega, da fornire unitamente alla stessa, deve essere conforme all'allegato 1 al presente decreto, ferma la possibilità di utilizzare i modelli attualmente in uso, opportunamente adattati, fino all'esaurimento delle scorte.

Per il versamento delle imposte di cui all'art. 1, sono istituiti i seguenti codici:

codice 28 - IRPEF e relative sopratasse dichiarazione integrativa in aumento per i redditi di fabbricati (art. 8, decreto-legge n. 333/1992);

codice 29 - ILOR e relative sopratasse - dichiarazione integrativa in aumento per i redditi di fabbricati (art. 8, decreto-legge n. 333/1992);

codice 30 - imposta straordinaria immobiliare dovuta da persone fisiche;

codice 31 - imposta straordinaria immobiliare dovuta da società di persone.

Contestualmente all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta locale sui redditi dovute in aumento dei redditi di fabbricati, va versata anche la sopratassa nella misura stabilita dalla legge; ferma l'indicazione del solo codice relativo al versamento dell'imposta, la sopratassa va comunque evidenziata separatamente sul modello di delega. Su tale modello non va apposta alcuna indicazione alla voce «anno di imposta».

In caso di dichiarazione dei redditi originariamente presentata in forma congiunta, entrambi i coniugi devono presentare separata dichiarazione integrativa in aumento dei redditi dei fabbricati e quindi versare separatamente le quote di imposte da ciascuno dovute, riportando sul modello di versamento solo i dati anagrafici del versante.

Alla dichiarazione integrativa dei redditi presentata ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, va allegata l'attestatazione dell'eseguito versamento rilasciata dall'istituto di credito.

L'imposta straordinaria immobiliare sul valore degli immobili deve essere versata entro il mese di settembre 1992, oppure entro il 15 dicembre 1992 con l'applicazione della maggiorazione del 3 per cento a titolo di interesssi: tale maggiorazione, dovuta per i versamenti effettuati a partire dal 1° ottobre 1992, non forma oggetto di uno specifico versamento, ma va aggiunta all'ammontare dell'imposta straordinaria dovuta. L'anno di imposta da riportare sui modelli di versamento dell'imposta straordinaria sul valore degli immobili. anche per i versamenti effettuati fino al 15 dicembre 1992. è l'anno 1992.

Qualora l'imposta straordinaria immobiliare sia dovuta con riferimento a più cespiti, l'imposta stessa è versata cumulativamente.

Gli elementi in base ai quali si è determinato l'ammontare dei versamenti di cui al precedente comma formeranno oggetto della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333.

A fronte di una dichiarazione dei redditi presentata in forma congiunta, ove i coniugi siano comproprietari di immobili soggetti alla straordinaria imposizione devono effettuare separati pagamenti di imposta straordinaria immobiliare. ciascuno secondo la propria quota di possesso.

L'attestazione dell'eseguito versamento rilasciato dall'azienda di credito va conservata dal contribuente.

Art. 3.

Tutte le somme riscosse con i codici di cui all'art. 2 vanno riversate per intero dalle aziende di credito ai competenti capitoli di bilancio dell'erario, al netto delle commissioni spettanti.

Art. 4.

Ai fini dei versamenti di cui all'art. 1, i contribuenti devono delegare irrevocabilmente una delle aziende di credito indicate nell'art. 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La delega deve essere conferita:

1) dal 1° agosto al 15 dicembre 1992, per il pagamento dell'imposta di cui alla lettera *l)* dell'art. 1;

2) dal 1° settembre al 15 dicembre 1992, per il pagamento dell'imposta di cui alla lettera *m)* dell'art. 1.

Le aziende di credito devono accettare deleghe, per il pagamento delle imposte di cui al comma 1, ancorché conferite tardivamente, ma non oltre il termine di un mese dalla scadenza, salva l'applicazione a carico del contribuente della sopratassa e dei relativi interessi per il tardivo versamento.

Le aziende di credito non devono accettare deleghe il cui importo sia inferiore a L. 4.000, comprensiva della sopratassa, ove dovuta.

Art. 5.

L'azienda di credito delegata è tenuta a registrare su supporto magnetico i dati relativi alle attestazioni rilasciate ed ai versamenti effettuati.

I dati relativi a tutte le operazioni eseguite per le deleghe ricevute dal 1° agosto 1992 al 15 dicembre 1992 devono essere registrati su un supporto magnetico che deve pervenire al centro informativo del Servizio centrale della riscossione entro il mese di marzo 1993. Sullo stesso supporto devono essere registrate anche le operazioni eseguite tardivamente, ma non oltre un mese dalla scadenza del termine di pagamento.

Un duplicato di ogni supporto deve essere tenuto a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per un periodo di sei mesi dalla data di consegna dell'originale.

I dati da registrare nei supporti e le caratteristiche tecniche dei supporti stessi sono stabiliti nell'allegato 2 del presente decreto.

Art. 6.

Il centro informativo del Servizio centrale della riscossione esegue sui supporti magnetici di cui all'art. 5 controlli intesi a verificare la completezza dei dati ivi riportati, nonché la loro rispondenza ai requisiti di cui all'allegato 2 al presente decreto.

I dati acquisiti secondo le modalità descritte al comma precedente sono utilizzati dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, ai fini della liquidazione delle imposte, secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Art. 7.

Il sistema informativo del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, trasmette al centro informativo del Servizio centrale della riscossione del Ministero delle finanze, su supporto magnetico, i dati delle quietanze emesse dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a fronte dei versamenti delle aziende di credito di cui all'art. 3. I dati delle quietanze devono pervenire con cadenza mensile.

Il contenuto informativo dei supporti magnetici è stabilito nell'allegato 3.

Sulla base dei supporti di cui al precedente art. 5 e dei dati di cui ai commi precedenti il centro informativo del Servizio centrale della riscossione esegue controlli intesi a verificare:

a) che quanto dichiarato dall'azienda di credito come versato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato risulti corrispondente ai dati registrati sull'archivio quietanze fornito dal sistema informativo del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

b) che il versamento sia effettuato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il quinto giorno successivo a quello di ricevimento delle deleghe, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2963 del codice civile, dal decreto legislativo 16 gennaio 1948, n. 1, e dall'art. 1 della legge 24 gennaio 1962, n. 13;

c) che la commissione trattenuta dalle aziende di credito sia nei limiti previsti dall'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e dall'art. 5 della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

Il centro informativo del Servizio centrale della riscossione, eseguiti i controlli di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma precedente, forniscono al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette i dati dei versamenti dei contribuenti forniti dalle aziende di credito per gli adempimenti previsti dall'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il centro informativo del Servizio centrale della riscossione, sulla base dei dati di cui al precedente art. 5, verifica che gli importi e le date relativi ai pagamenti di imposta mediante delega comunicati dalle aziende di credito coincidano con quelli indicati dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi e controllate dagli uffici delle imposte dirette e dai centri di servizio in sede di applicazione dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i cui dati sono registrati negli archivi magnetici dell'anagrafe tributaria.

I controlli di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 3 vengono effettuati sulla base delle quietanze emesse dalle sezioni delle tesorerie provinciali dello Stato.

Le discordanze evidenziate dai controlli di cui alle lettere *a), b)* e *c)* del comma 3 e dal controllo di cui al comma 5 del presente articolo devono essere segnalate alle intendenze di finanza competenti territorialmente.

Le intendenze di finanza, espletati i controlli relativi alle segnalazioni di cui al comma precedente, comunicano:

al centro informativo del Servizio centrale della riscossione, gli esiti delle verifiche sulle aziende di credito e gli eventuali provvedimenti emanati a carico delle stesse;

al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, gli esiti delle verifiche e dei provvedimenti da emanare a carico dei contribuenti.

Art. 8.

Sulla base delle segnalazioni di cui al precedente art. 7 l'intendenza di finanza interessa l'azienda di credito e l'ufficio tributario competente per domicilio fiscale del contribuente.

Nei casi in cui risultino somme versate in meno da parte dell'azienda di credito, l'intendenza di finanza invita la stessa a corrispondere dette somme alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, dandone comunicazione alla competente Ragioneria provinciale dello Stato.

In caso di necessità, il Ministero delle finanze può richiedere al Ministero del tesoro di interessare la Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende di credito, per controllare la corrispondenza dei versamenti alle evidenze contabili delle aziende di credito.

Art. 9.

Il centro informativo del Servizio centrale della riscossione tiene a disposizione delle aziende di credito i supporti già elaborati per un periodo non superiore a sei mesi.

Qualora i supporti non venissero ritirati entro il periodo di cui al precedente comma, il centro informativo procederà alla distruzione degli stessi.

Art. 10.

Salvo quanto previsto nel presente decreto, per quanto riguarda il ricevimento delle deleghe e il riversamento alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato delle entrate di cui all'art. 1, rimangono ferme le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 9 maggio 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1992

Il Ministro delle finanze
GORIA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

ALLEGATO 1

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA

Questa delega deve essere utilizzata per il pagamento delle seguenti imposte:

1) Irpef, Ilor e relative sopratasse dovute in base a dichiarazioni integrative dei redditi (art. 14, legge 408/90) - codici 11 e 12.
2) Imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Ilor sulla rivalutazione obbligatoria dei beni immobili dell'impresa (art. 25 legge 413/91) - codice 13.
3) Imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Ilor sulle plusvalenze indicate analiticamente in dichiarazione (decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito dalla legge 25/3/1991, n. 102) - codici 15 e 16.
4) Imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ilor e dell'IVA relativa agli immobili esclusi dal patrimonio dell'impresa (art. 58, legge 413) - codice 17.
5) Imposta sostitutiva su indennità di esproprio, ecc. (art. 11, comma 9, legge 413) - codice 18.
6) Irpef a tassazione separata e Ilor su indennità di esproprio, occupazione, ecc. (art. 11 c. 9, legge 413/91) codici 19 e 20.
7) Imposte o maggiori imposte e sopratasse dovute in base a dichiarazione integrativa in aumento per quanto riguarda i redditi dei fabbricati (art. 8, decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333) - codici 28 e 29.
8) **Imposta straordinaria immobiliare (art. 7 decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333) - codici 30 e 31.**

Ove siano dovuti interessi, gli stessi vanno versati cumulativamente all'imposta.

In particolare, si richiama l'attenzione sulla necessità di riportare in maniera chiara e precisa l'indicazione del codice fiscale allo scopo di consentire l'esatta attribuzione dell'eseguito versamento: si ricorda che l'omessa o inesatta indicazione del codice fiscale comporta l'applicazione di rilevanti pene pecuniarie.

Uguale attenzione va adottata nell'indicazione della data del pagamento, che deve necessariamente coincidere con la data di effettuazione delle operazioni di versamento.

Qualora il versamento sia effettuato per conto di persone decedute, di persone legalmente incapaci e di figli minori, la presente delega deve essere compilata riportando il codice fiscale ed i dati anagrafici del soggetto per cui si effettua il versamento nella parte riservata al dichiarante; il codice fiscale ed i dati anagrafici del soggetto che effettua il versamento vanno riportati nello spazio riservato al coniuge.

In caso di dichiarazione congiunta, entrambi i coniugi devono presentare separata dichiarazione integrativa in aumento dei redditi dei fabbricati, e quindi versare separatamente le quote di imposte da ciascuno dovute, riportando sul modello di versamento i soli dati anagrafici del versante. L'attestazione di pagamento va allegata alla dichiarazione integrativa.

A fronte di una dichiarazione dei redditi presentata in forma congiunta, ove i coniugi siano comproprietari di immobili soggetti all'imposta straordinaria immobiliare devono effettuare separati pagamenti di imposta, ciascuno secondo la propria quota di possesso. L'attestazione dell'eseguito versamento rilasciato dall'azienda di credito va conservata dal contribuente.

I numeri di codice da riportare nella casella dello stato civile, nello spazio riservato ai dati anagrafici del "DICHIARANTE", sono indicati nella tabella sottostante.

a) TABELLA DEI CODICI DELLO STATO CIVILE

CODICE	STATO CIVILE	CODICE	STATO CIVILE
1	CELIBE/NUBILE	5	DIVORZIATO/A
2	CONIUGATO/A	6	DECEDUTO/A
3	VEDOVO/A	7	TUTELATO/A
4	SEPARATO/A	8	FIGLIO/A MINORE

Oltre all'anno di imposta, è necessario riportare il numero di codice e la descrizione dell'imposta che si intende versare, come dalla tabella che segue. La sopratassa va corrisposta solo ove si versino le imposte di cui ai codici 11, 12, 28 e 29. L'"anno di imposta" per i codici 30 e 31 è l'anno 1992; per i codici 28 e 29 non va apposta alcuna indicazione.

b) TABELLA DEI CODICI DELLE IMPOSTE

CODICE	DESCRIZIONE	FONTE NORMATIVA
11	IRPEF dovuta in base a dichiarazione integrativa	art. 14, legge 408/90
12	Ilor dovuta in base a dichiarazione integrativa da persone fisiche e società di persone	art. 14, legge 408/90
13	Imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Ilor sulla rivalutazione dei beni dell'impresa (persone fisiche e società di persone)	art. 25, legge 413/91
15	Imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Ilor sulle plusvalenze indicate analiticamente in dichiarazione (persone fisiche).	D.L. 28/1/91, n. 27, convertito dalla L. 25/3/91, n. 102.
16	Imposta sostitutiva sulle plusvalenze dovuta dalle società semplici e associazioni indicate analiticamente in dichiarazione.	idem
17	Imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ilor e dell'IVA, relativa agli immobili esclusi dal patrimonio dell'impresa.	art. 58, c.2, L. 413/91
18	Imposta sostitutiva su indennità di esproprio, occupazione, ecc.	art. 11, c.9, L. 413/91
19	Irpef su indennità di esproprio, occupazione ecc. (tassazione separata).	art. 11, c.9, L. 413/91
20	Ilor su indennità di esproprio, occupazione ecc. (tassazione separata).	art. 11, c.9, L. 413/91
28	Irpef e relative sopratasse-dichiarazione integrativa in aumento per i redditi di fabbricati.	art. 8, D.L. n. 333/92
29	Ilor e relative sopratasse-dichiarazione integrativa in aumento per i redditi di fabbricati.	art. 8, D.L. n. 333/92
30	**Imposta straordinaria immobiliare dovuta da persone fisiche.**	**art. 7, D.L. n. 333/92**
31	**Imposta straordinaria immobiliare dovuta da società di persone.**	**art. 7, D.L. n. 333/92**

ALLEGATO 2

CONTENUTO E CARATTERISTICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI DA INOLTRARE A CURA DELLE AZIENDE DI CREDITO AL CENTRO INFORMATIVO DEL SERVIZIO CENTRALE DELLA RISCOSSIONE.

I supporti predisposti dalle aziende di credito ai sensi dell'art. 5 del presente decreto e sui quali devono essere registrati i dati delle attestazioni rilasciate ai contribuenti ed i dati dei versamenti effettuati dalle aziende di credito, sono costituiti da nastri magnetici aventi le seguenti caratteristiche:

numero di tracce = 9;

numero di caratteri per pollice = 1600, oppure 6250 b.p.i.;

tipo di codifica = EBCDIC, con bit di parità = ODD,

oppure nastri a cartuccia di tipo IBM 3480 con le seguenti caratteristiche:

numero di tracce = 18;

numero di caratteri per pollice = 38000;

tipo di codifica = EBCDIC, con bit di parità = ODD.

La lunghezza del record fisico deve essere di 5000 bytes, per cui il fattore di bloccaggio è di 50 records logici.

Non è ammessa la presenza di label (standard o non standard).

Al contenitore di ogni bobina deve essere apposta una etichetta riportante le seguenti informazioni:

destinatario: Centro informativo del Servizio centrale della riscossione - Via Carucci, 99 - 00143 Roma;

azienda o ente: descrizione in chiaro della denominazione dell'azienda o ente che ha predisposto il supporto;

densità di registrazione: 1600, 6250 oppure 38000 b.p.i.;

data di scadenza;

numero di bobine su cui sono contenuti i dati delle attestazioni relative alla scadenza considerata;

numero di ordine della bobina nell'ambito della registrazione relativa alla scadenza considerata.

La bobina può contenere informazioni relative a più aziende di credito; tutti i dati relativi agli ordini di pagamento ricevuti e ai conseguenti versamenti costituiscono la «UNITÀ DI REGISTRAZIONE» e pertanto devono essere necessariamente registrati sulla medesima bobina.

Non è consentito il frazionamento delle «UNITÀ DI REGISTRAZIONE» di una medesima azienda su diverse bobine quando le stesse bobine contengono informazioni relative a più aziende.

L'azienda o ente che produce i supporti deve condensare i dati su un numero minimo di bobine, compatibilmente con quanto sopra precisato.

Ciascuna unità di registrazione è composta dai seguenti tipi records lunghi 100 caratteri:

1) Record-versamento;

2) Record-riscossione «contabile»;

3) Record-riscossione «anagrafico di persona fisica» del soggetto presente nella delega;

4) Record-riscossione «dati identificativi di società» per le deleghe presentate da soggetti diversi dalle persone fisiche.

I records di cui ai punti 3) e 4) devono essere registrati per tutti i numeri di codice fiscale presenti nei records-riscossione contabile, che abbiano il carattere di controllo errato secondo quanto disposto dagli articoli 7 e 9 del decreto ministeriale 23 dicembre 1976.

A) *Contenuto della «unità di registrazione».*

Le singole «unità di registrazione» devono essere disposte sul «file» per valori crescenti della seguente chiave di ordinamento (con riferimento ai nomi dei campi appresso citati):

codice azienda progressivo U.R. progressivo delega tipo record.

Qui di seguito sono elencate le informazioni che devono essere riportate per ciascun record costituente l'«UNITÀ DI REGISTRAZIONE», per ciascun campo, in parentesi vengono forniti nell'ordine:

posizione, lunghezza, tipo di rappresentazione del dato.

1) Record-versamento: contiene i dati relativi a ciascuna delle operazioni di versamento effettuate presso la competente tesoreria provinciale:

a) codice azienda (1-4, 4, D.E.): codice ABI dell'azienda delegata;

b) progressivo di «UNITÀ DI REGISTRAZIONE» (5-8, 4, D.E.): numero progressivo di unità di registrazione nell'ambito della stessa azienda delegata. Vale 1 per la prima «unità di registrazione» e si incrementa di un'unità per ogni successiva «unità di registrazione»;

c) progressivo di delega (9-14, 6, D.E.): vale sempre zero;

d) tipo di record (15-15, 1, D.E.): vale sempre 1;

e) codice dipendenza capofila (16-19, 4, D.E.): codice identificativo della dipendenza capofila che ha effettuato i versamenti;

f) codice tesoreria (20-22, 3, D.E.): codice identificativo della tesoreria provinciale dello Stato presso la quale sono stati effettuati i versamenti;

g) data dei versamenti (23-28, 6, D.E.): espressa in giorno, mese ed anno, indica la data liberatoria per l'azienda. È quella trascritta nelle quietanze rilasciate dalla tesoreria provinciale dello Stato;

h) numero di quietanza (29-34, 6, D.E.): numero progressivo della quietanza di versamento rilasciata dalla tesoreria provinciale dello Stato a fronte dei versamenti delle imposte e soprattasse da dichiarazione integrativa dei fabbricati o a fronte dei versamenti dell'imposta straordinaria sugli immobili:

i) importo versato (35-44, 10, D.E.): importo del versamento effettuato dall'azienda di credito, al netto della commissione spettante, espresso in migliaia di lire;

l) numero di deleghe (45-50, 6, D.E.): numero di deleghe a fronte delle quali è stato effettuato il versamento. Questo valore deve coincidere con il numero di record-riscossione che seguono il presente record-versamento. Vale 0 per i versamenti compensativi effettuati a fronte di versamenti carenti;

m) numero dei records anagrafici (51-56, 6, D.E.): numero dei records anagrafici inseriti nella «UNITÀ DI REGISTRAZIONE»;

n) filler (57-100, 44, D.E.): vale sempre zero.

2) Record-riscossione «contabile»: contiene i dati relativi a ciascuna delega di pagamento:

a) codice azienda (1-4, 4, D.E.): codice ABI dell'azienda delegata;

b) progressivo di «UNITÀ DI REGISTRAZIONE» (5-8, 4, D.E.): numero progressivo di unità di registrazione nell'ambito della stessa azienda delegata. Vale 1 per la prima «unità di registrazione» e si incrementa di un'unità per ogni successiva «unità di registrazione»;

c) progressivo di delega (9-14, 6, D.E.): numero progressivo di delega nell'ambito della stessa unità di registrazione. Vale 1 per la prima delega e si incrementa di un unità per ogni successiva delega;

d) tipo di record (15-15, 1, D.E.): vale sempre 2;

e) codice dipendenza delegata (16-19, 4, D.E.): codice identificativo della dipendenza che ha ricevuto la delega;

f) data della delega (20-25, 6, D.E.): la data, espressa in giorno, mese ed anno, in cui l'azienda ha ricevuto la delega;

g) codice fiscale del dichiarante (26-41, 16, A.N.): codice fiscale del contribuente contrassegnato nella delega con la dicitura dichiarante. In caso di codice fiscale costituito da una espressione numerica occorre allineare a destra gli 11 caratteri numerici che lo individuano;

h) numero di quietanza (42-47, 6, D.E.): numero progressivo della quietanza di versamento rilasciata dalla tesoreria provinciale dello Stato cui si riferisce il record-riscossione «contabile»;

i) imposta (48-55, 8, D.E.): importo dell'imposta indicato nella delega di pagamento. Tale importo deve essere registrato in migliaia di lire;

l) soprattassa (56-63, 8, D.E.): importo della soprattassa indicato nella delega di pagamento. Tale importo deve essere registrato in migliaia di lire;

m) codice (64-65, 2, D.E.): è il codice imposta riportato nella delega di pagamento;

n) provincia (66-67, 2): sigla della provincia dove ha sede il Centro di servizio ovvero l'ufficio finanziario delle imposte dirette al quale è destinata la dichiarazione dei redditi;

o) ufficio imposte (68-90, 23, A.): denominazione dell'ufficio finanziario delle imposte dirette al quale è destinata la dichiarazione dei redditi.

p) filler (90-100, 11, D.E.): vale sempre zero.

3) Record-riscossione «anagrafico di persona fisica»: contiene i dati anagrafici del soggetto dichiarante (persona fisica) presente nella delega:

a) codice azienda (1-4, 4, D.E.): codice ABI dell'azienda delegata;

b) progressivo di «UNITÀ DI REGISTRAZIONE» (5-8, 4, D.E.): numero progressivo di unità di registrazione nell'ambito della stessa azienda delegata. Vale 1 per la prima «unità di registrazione» e si incrementa di un unità per ogni successiva «unità di registrazione»;

c) progressivo di delega (9-14, 6, D.E.): assume il valore del record «riscossione-contabile» cui il record riscossione-anagrafico si riferisce;

d) tipo di record (15-15, 1, D.E.): vale sempre 3;

e) cognome del primo o unico soggetto della delega (16-39, 24, A.);

f) nome del primo o unico soggetto della delega (40-59, 20, A.);

g) sesso (60-60, 1, A.): vale M o F;

h) data di nascita (61-66, 6, D.E.): espressa in giorno, mese ed anno;

i) comune di nascita (67-91, 25, A.);

l) provincia di nascita (92-93, 2, A.): sigla automobilistica della provincia in cui ha sede il comune di nascita del contribuente;

m) filler (94-100, 7, D.E.): vale sempre zero.

4) Record-riscossione «dati identificativi di società»: contiene i dati identificativi della società o associazione che ha conferito la delega:

a) codice azienda (1-4, 4, D.E.): codice ABI dell'azienda delegata;

b) progressivo di «UNITÀ DI REGISTRAZIONE» (5-8, 4, D.E.): numero progressivo di unità di registrazione nell'ambito della stessa azienda delegata. Vale 1 per la prima «unità di registrazione» e si incrementa di un'unità per ogni successiva «unità di registrazione»;

c) progressivo di delega (9-14, 6, D.E.): assume il valore del record «riscossione-contabile» cui il record riscossione-anagrafico si riferisce;

d) tipo di record (15-15, 1, D.E.): vale sempre 4;

e) regione sociale (16-75, 60, A.N.);

f) comune del domicilio fiscale (76-100, 25, A.).

5) Contenuto di ciascun supporto magnetico: l'insieme delle unità di registrazione contenute in ciascun supporto magnetico, sia che detto insieme costituisca l'intero «file» o parte di esso, deve essere preceduto da un record iniziale avente il seguente contenuto informativo:

a) filler (1-4, 4, D.E.): vale sempre zero;

b) codice centro (5-8, 4, D.E.): codice del centro di elaborazione dati che ha prodotto il supporto;

c) progressivo d'invio (9-9, 1, D.E.): numero progressivo di invio nell'ambito della scadenza; vale 1 per il primo invio e si incrementa di una unità per ogni successivo invio predisposto in sostituzione del precedente a seguito di richiesta da parte del centro informativo che ne ha evidenziato gli errori.

Non sono ammessi nastri integrativi ma su richiesta del Sistema informativo dovrà essere nuovamente inviato tutto il file opportunamente corretto;

d) data di scadenza (10-15, 6, D.E.): è la data, espressa in giorno, mese ed anno relativa alla scadenza. Vale 310393;

e) numero bobine (16-17, 2, D.E.): numero di bobine su cui sono contenuti i dati delle deleghe relative alla scadenza considerata;

f) numero di ordine di bobina (18-19, 2, D.E.): numero di ordine della bobina nell'ambito della registrazione relativa alla scadenza considerata;

g) numero di records versamenti inseriti nel file (20-25, 6, D.E.);

h) numero di record-riscossione «contabile» inseriti nel file (26-31, 6, D.E.);

i) numero di records anagrafici (32-37, 6, D.E.): numero di records anagrafici inseriti nel «file»;

l) numero di aziende (38-42, 5, D.E.): numero di aziende i cui dati sono registrati nella bobina;

p) filler (43-100, 58, D.E.): vale sempre zero.

ALLEGATO 3

CONTENUTO INFORMATIVO DEI SUPPORTI MAGNETICI DA INOLTRARE A CURA DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO AL MINISTERO DELLE FINANZE.

Esercizio	Esercizio di riferimento.
Erario/Regione	E = conto erario R = conto regione.
Imputazione:	
Capo	Indica il capo di entrata.
Capitolo	Indica il numero del capitolo di entrata.
Articolo	Indica il numero dell'articolo.
Comp/Res	C = conto competenza R = conto residui.
Key-Quietanza:	
Tesoreria	Tesoreria competente sulla quietanza.
Numero	Numero identificativo della quietanza.
Sottonumero	Sottonumero assegnato dal sistema per le quietanze pervenute con lo stesso numero.
Versante	Codice dell'ufficio o codice ABI.
Data-Valuta	Data di valuta della quietanza.
Importo	Importo della quietanza.

92A4051

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 27 luglio 1992.

Impegno della somma di L. 24.987.527.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Calabria, per l'esercizio 1992, ai sensi dell'art. 37 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (FIO 1984).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 37, comma 1, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984, della somma di lire 1.800 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Visto il decreto ministeriale del 21 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1985, registro n. 2, foglio n. 70, con il quale è stata impegnata, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il 1984, la somma complessiva di lire 504,848.4 miliardi pari alla prima autorizzazione di spesa di cui al punto 3 della delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Visto il successivo proprio decreto 29 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1986, registro n. 2, foglio n. 110, con il quale è stato assunto l'ulteriore impegno, per il 1984, della somma complessiva di lire 129,748.8 miliardi a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per la realizzazione dei rispettivi progetti d'investimento immediatamente eseguibili in regola con l'apertura dei cantieri;

Visto, inoltre, il successivo decreto d'impegno del 1° dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1986, regisro n. 2, foglio n. 132, con il quale è impegnata, per il 1984, cap. 7090, l'importo complessivo di L. 159.459.800.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate in esso indicate, per la realizzazione dei progetti d'investimento immediatamente eseguibili, in regola con l'apertura dei cantieri;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 140880, del 6 luglio 1992, con il quale viene recata la variazione in aumento, per il 1992, al cap. 7090, sia in termini di competenza che di cassa, per l'importo di L. 24.987.527.000 relativa al prestito BEI concesso per il finanziamento dei progetti regionali numeri 39, 40 e 41 «Smaltimento rifiuti Calabria FIO C»;

Considerato che per i detti progetti numeri 39, 40 e 41 è già stata erogata la somma di L. 26.890.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i soprarichiamati decreti ministeriali), nonché la somma di L. 12.993.501.000 quale prima e seconda tranche BEI relativa al finanziamento complessivo di L. 67.225.000.000 approvato con delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Ritenuto di dover impegnare il sopracitato importo di L. 24.987.527.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Calabria per l'ulteriore finanziamento dei progetti numeri 39, 40 e 41 di cui alla predetta delibera CIPE;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 24.987.527.000 è impegnata, a titolo di terza tranche BEI di cui alla premessa, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Calabria per il finanziamento delle opere per lo «smaltimento rifiuti Calabria» corrispondente ai progetti numeri 39, 40 e 41 di cui alla delibera CIPE richiamata in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 24.987.527.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1992

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1992
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 161

92A4039

DECRETO 27 luglio 1992.

Impegno della somma di L. 53.973.358.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni interessate per l'esercizio 1992, ai sensi dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (FIO 1989).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 17, comma trentunesimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi;

Visti i propri decreti ministeriali n. 010 del 27 aprile 1990 e n. 011 del 28 aprile 1990, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi rispettivamente di lire 12,660 miliardi e lire 1.111,962 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili 1989;

Visto, altresì, il proprio successivo decreto n. 018 dell'11 giugno 1990 con il quale, a valere sulla somma complessivamente impegnata con il sopracitato decreto n. 011 del 28 aprile 1990, viene annullato il parziale impegno di lire 1,986 miliardi, per le motivazioni ivi indicate;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 140870, del 6 luglio 1992, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1992, sia in termini di competenza che di cassa, di L. 53.973.358.000, relativa al prestito BEI concesso per il finanziamento dei progetti regionali numeri 94, 95, 96, 97 e 99 «Ambiente Emilia-Romagna Marche FIO B» per L. 24.987.675.240 - Regione Marche; numeri 137, 138, 139 e 142, «Ambiente Toscana Umbria FIO B» per L. 19.990.121.000 - Regione Toscana; numeri 63 e 64 «Ambiente Urbano C. Nord (Emilia-Romagna)» per L. 8.995.561.760 - regione Emilia-Romagna;

Considerato che con la delibera CIPE 30 luglio 1991 debbono essere accantonate per i progetti confinanziati dalla BEI -- prima di procedere ai successivi impegni delle somme per mutui introitati in bilancio — risorse per una soglia minima pari alla prima assegnazione ridotta del 10%;

Ritenuto di dover impegnare il sopracitato importo complessivo di L. 53.973.358.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento, secondo le modalità di cui al punto 7 della delibera CIPE 19 dicembre 1989, alle regioni interessate per il finanziamento dei progetti sopranchiamati di cui alla detta delibera CIPE;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 53.973.358.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti di seguito indicati:

regione Marche «Ambiente Emilia-Romagna Marche» corrispondente ai progetti numeri 94, 95, 96, 97 e 99 per L. 24.987.675.240;

regione Toscana «Ambiente Toscana Umbria» corrispondente ai progetti numeri 137, 138, 139 e 142, per L. 19.990.121.000;

regione Emilia-Romagna «Ambiente Urbano Centro Nord» corrispondente ai progetti numeri 63 e 64, per L. 8.995.561.760.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 53.973.358.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1992

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1992
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 162

92A4040

DECRETO 27 luglio 1992.

Impegno della somma di L. 7.996.054.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Emilia-Romagna per l'esercizio 1992, ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (FIO 1986).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 14, comma terzo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come modificato dall'art. 5, comma secondo, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 e dall'art. 17, comma ventottesimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore complessivo di lire 2.500 miliardi;

Visti i decreti ministeriali numeri 004 e 005, entrambi del 2 marzo 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1989, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi, rispettivamente, di lire 1.532,4 miliardi e 874,121 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili FIO 1986;

Visto il decreto ministeriale n. 039 del 7 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1989, registro n. 2, foglio n. 65, con il quale, a valere sull'impegno di lire 874,121 miliardi complessivamente assunto in conto residui 1987, con il sopracitato decreto ministeriale n. 005 del 2 marzo 1989, viene annullato l'impegno parziale di lire 12,663 miliardi per la revoca del finanziamento a favore del progetto n. 159;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 140877, del 6 luglio 1992, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1992, sia in termini di competenza che di cassa, di L. 7.996.054.000, relativa al prestito BEI, concesso per il finanziamento del progetto regionale «Ferrara, Trento (Emilia-Romagna) FIO D», corrispondente al progetto n. 133 della delibera CIPE 12 maggio 1988;

Considerato che per il detto progetto è già stata erogata la somma di L. 10.744.000.000 (a valere sui fondi impegnati con i soprarichiamati decreti ministeriali), nonché la somma di L. 9.995.100.350 quale prima tranche BEI relativa al finanziamento di L. 37.945.000.000 approvato con delibera CIPE;

Ritenuto di dover impegnare il sopracitato importo di L. 7.996.054.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Emilia-Romagna per il finanziamento del progetto n. 133 di cui alla già citata delibera CIPE;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 7.996.054.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Emilia Romagna, per il finanziamento del progetto n. 133 «Ferrara Trento FIO D».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 7.996.054.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 1992

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1992
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 163

92A4041

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 agosto 1992.

Cancellazione della Delta - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Roma, dall'elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, recante norme per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Visto in particolare l'art. 1 della citata legge 10 giugno 1982, n. 348, che stabilisce i requisiti che debbono essere posseduti dalle società autorizzate all'esercizio del ramo cauzione per essere iscritte nell'elenco annuale di cui alla lettera *c)* dell'articolo in parola;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale in data 15 aprile 1992, concernente l'elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto ministeriale in data 14 maggio 1992, di inserimento della MAA assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a., con sede legale in Milano, nel predetto elenco;

Visti i decreti ministeriali in data 25 giugno e 22 luglio 1992, concernenti modificazioni al predetto decreto ministeriale in data 15 aprile 1992;

Vista la nota in data 27 luglio 1992, n. 3551, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha, proposto la cancellazione dall'elenco, di cui al sopraindicato decreto ministeriale in data 15 aprile 1992, della Delta - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, in quanto la stessa società non è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Ritenuta quindi l'opportunità di cancellare dall'elenco, di cui al citato decreto ministerile in data 15 aprile 1992, la Delta - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la Delta - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede legale in Roma, è cancellata dall'elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1992, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 1992

Il Ministro: GUARINO

92A4058

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 20 giugno 1992.

Norme sul conferimento del diploma con medaglia di benemerenza al personale intervenuto per l'emergenza Etna 1991-1992.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1992 con cui l'on. Capria, Ministro per il coordinamento della protezione civile, viene delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione ed attività attribuite allo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri dalla sopracitata legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 aprile 1992 con cui è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della sopracitata legge, su delibera del Consiglio dei Ministri, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Zafferana Etnea nonché degli altri comuni che potranno essere interessati dal fenomeno eruttivo dell'Etna iniziatosi il 14 dicembre 1991;

Vista l'ordinanza n. 2205/FPC del 2 gennaio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1992, con la quale sono state impartite disposizioni relative a fronteggiare l'emergenza derivante dalla eruzione dell'Etna;

Vista l'ordinanza n. 2250/FPC dell'11 aprile 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 17 aprile 1992, con la quale sono state emanate ulteriori disposizioni finalizzate a fronteggiare l'emergenza derivante dalla eruzione;

Vista l'ordinanza n. 2270/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, con la quale sono state emanate ulteriori disposizioni finalizzate a fronteggiare l'emergenza derivante dalla predetta eruzione.

Considerato di dover tributare un tangibile riconoscimento a quanti appartenenti a corpi civili, militari, sia italiani che stranieri, e a gruppi di volontari, sono stati impegnati nella predetta eruzione prodigandosi con vivo spirito di sacrificio ed abnegazione;

Ritenuto che tale riconoscimento possa essere concretizzato nel conferimento di un diploma di benemerenza con medaglia commemorativa in bronzo aventi le seguenti caratteristiche:

Diploma: in carta solarizzata delle dimensioni cm 29,7 × 42 lungo la fascia perimetrale, un bordo nei colori verde, bianco, rosso, come sfondo l'emblema rappresentativo del Dipartimento della protezione civile in celeste chiaro;

Medaglia: in bronzo patinato del diametro di 35 mm con attacco a nastro, del peso di 22 gr circa, riporta sulla fronte, al centro, due mani che si stringono: in alto l'emblema rappresentativo del Dipartimento della protezione civile. Sul retro in alto, l'emblema della Repubblica italiana e su tre righe le diciture: «EMERGENZA ETNA 1991-1992», con carattere dritto e «BENEMERENZA»con carattere corsivo e lungo il bordo, la scritta «Presidenza del Consiglio dei Ministri (carattere corsivo) - Dipartimento della protezione civile (carattere dritto 1 3 più grande di Presidenza del Consiglio dei Ministri). Sia la fronte che il retro sono in rilievo.

Il relativo nastro è di seta con i colori in verticale della bandiera italiana e dell'emblema rappresentativo del Dipartimento della protezione civile secondo la seguente successione verde, bianco, rosso, giallo, celeste, verde, bianco, rosso;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Sono istituiti, per le benemerenze acquisite nelle operazioni relative all'emergenza Etna, il diploma con medaglia in premessa descritti. Medaglia e diploma vengono, in fac-simile, allegati al presente decreto come parte integrante di esso. (Allegato 1: diploma; allegato 2: medaglia con nastro).

Art. 2.

Al personale civile, militare, italiano e straniero e volontario, nonché a quello appartenente ad enti, corpi ed organizzazioni pubbliche e private sarà concessa la distinzione sopra indicata, purché abbia operato nelle zone terremotate per almeno sette giorni consecutivi compresi nel periodo 14 dicembre 1991-27 maggio 1992.

Art. 3.

Il diploma con medaglia, di cui al precedente art. 1, potrà essere concesso altresì ad enti, corpi ed organismi pubblici, italiani e stranieri, ovvero associazioni di volontariato che abbiano operato analogamente e sarà rilasciato dal Dipartimento della protezione civile sulla base di atti ufficiali in suo possesso, ovvero su segnalazione delle autorità competenti.

Art. 4.

Le spese conseguenti all'attuazione del presente decreto sono imputate sul «Fondo per la protezione civile».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1992

Il Ministro: CAPRIA

ALLEGATO 1

N.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro
per il Coordinamento della Protezione Civile

visto il proprio decreto n. 618 del 20 giugno 1992

Conferisce

a

il presente diploma di Benemerenza con medaglia
a testimonianza dell'opera prestata in occasione
dell'emergenza sul monte Etna nel 1991-1992

Il Ministro
Nicola Capria

Roma, 20 giugno 1992

ALLEGATO 2

CARATTERISTICHE

Fronte:

In alto l'emblema rappresentativo del Dipartimento; in basso due mani che si stringono - tutto in rilievo.

Retro:

In alto, lungo il bordo, la dicitura in corsivo «Presidenza del Consiglio dei Ministri»; al centro l'emblema della Repubblica e, su tre righe, le diciture:

EMERGENZA ETNA - con carattere dritto

1991-1992 - con carattere dritto

BENEMERENZA - in corsivo

In basso, la dicitura «DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE» con carattere dritto, 1/3 più grande della dicitura «Presidenza del Consiglio dei Ministri». Tutto in rilievo.

NASTRO PER MEDAGLIA «EMERGENZA ETNA 1991-1992»

(Decreto MCPC n. 618 del 20 giugno 1992)

Nastro in seta oppure taffetà
Successione dei colori (da sinistra a destra):

Verde
Bianco
Rosso
Giallo
Azzurro
Verde
Bianco
Rosso

6 agosto 1992

92A4023

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 167

Corso dei cambi del 26 agosto 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1073,650	1073,650	1073,65	1073,650	1073,650	1073,650	1072,820	1073,650	1073,650	1073,650
E.C.U.	1544,850	1544,850	1545 --	1544,850	1544,850	1544,850	1544,800	1544,850	1544,850	1544,850
Marco tedesco	764,350	764,350	764,50	764,350	764,350	764,350	764,300	764,350	764,350	764,350
Franco francese	223,930	223,930	224,50	223,930	223,930	223,930	224,030	223,930	223,930	223,930
Lira sterlina	2133,100	2133,100	2135	2133,100	2133,100	2133,100	2133 -	2133,100	2133,100	2133,100
Fiorino olandese	678,270	678,270	678	678,270	678,270	678,270	678,210	678,270	678,270	678,270
Franco belga	37,102	37,102	37,05	37,102	37,102	37,102	37,100	37,102	37,102	37,102
Peseta spagnola	11,773	11,773	11,78	11,773	11,773	11,773	11,773	11,773	11,773	11,773
Corona danese	197,410	197,410	197,50	197,410	197,410	197,410	197,480	197,410	197,410	197,410
Lira irlandese	2018	2018	2021	2018	2018	2018	2017	2018	2018 -	
Dracma greca	6,143	6,143	6,16	6,143	6,143	6,143	6,136	6,143	6,143	
Escudo portoghese	8,789	8,789	8,75	8,789	8,789	8,789	8,792	8,789	8,789	8,789
Dollaro canadese	902,750	902,750	903	902,750	902,750	902,750	903,640	902,750	902,750	902,750
Yen giapponese	8,597	8,597	8,60	8,597	8,597	8,597	8,598	8,597	8,597	8,597
Franco svizzero	854,550	854,550	855	854,550	854,550	854,550	854,600	854,550	854,550	854,550
Scellino austriaco	108,550	108,550	108,50	108,550	108,550	108,550	108,542	108,550	108,550	108,550
Corona norvegese	193,040	193,040	193,50	193,040	193,040	193,040	193,350	193,040	193,040	193,040
Corona svedese	209,020	209,020	209 --	209,020	209,020	209,020	208,960	209,020	209,020	209,020
Marco finlandese	277	277	277	277 --	277 -	277 —	277 --	277 --	277 —	
Dollaro australiano	766,550	766,550	765	766,550	766,550	766,550	766,900	766,550	766,550	766,550

Media dei titoli del 26 agosto 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	56,550
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	99,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,075
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	87,750
» » » 21- 4-1987/94	87,575
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	96,300
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	96,075
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	96,950
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	98,750
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,325
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,275
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,175
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,025
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	98,750
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	98,700
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	97,900
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	97,825
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	97,375
» » » 12,50% 20-11-1990/96	97,400
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,400
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	97,025
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	97,150
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	95,375
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	94,800
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,725
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,425
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,050
» » » TR 2,5% 1983/93	102 --
» » » Ind. 1-11-1987/92	99,650
» » » » 1-12-1987/92	99,825
» » » » 1- 1-1988/93	99,600
» » » » 1- 2-1988/93	99,675
» » » » 1- 3-1988/93	99,825
» » » » 1- 4-1988/93	99,550

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 5-1988/93. . . .	99,500
» » » »	1- 6-1988/93. . . .	99,525
» » » »	18- 6-1986/93. . . .	99,025
» » » »	1- 7-1988/93. . . .	99,650
» » » »	17- 7-1986/93. . . .	99,100
» » » »	1- 8-1988/93. . . .	99,800
» » » »	19- 8-1986/93. . . .	99,500
» » » »	1- 9-1988/93. . . .	99,775
» » » »	18- 9-1986/93. . . .	99,675
» » » »	1-10-1988/93. . . .	99,500
» » » »	20-10-1986/93. . . .	99,600
» » » »	1-11-1988/93. . . .	99,525
» » » »	18-11-1987/93. . . .	99,100
» » » »	19-12-1986/93. . . .	98,925
» » » »	1- 1-1989/94. . . .	99,050
» » » »	1- 2-1989/94. . . .	99,375
» » » »	1- 3-1989/94. . . .	99,600
» » » »	15- 3-1989/94. . . .	99,400
» » » »	1- 4-1989/94. . . .	99,200
» » » »	1- 9-1989/94. . . .	98,975
» » » »	1-10-1987/94. . . .	99,025
» » » »	1-11-1989/94. . . .	97,875
» » » »	1- 1-1990/95. . . .	97,450
» » » »	1- 2-1985/95. . . .	97,350
» » » »	1- 3-1985/95. . . .	95,475
» » » »	1- 3-1990/95. . . .	97,675
» » » »	1- 4-1985/95. . . .	95,500
» » » »	1- 5-1985/95. . . .	95,375
» » » »	1- 5-1990/95. . . .	97,025
» » » »	1- 6-1985/95. . . .	95,600
» » » »	1- 7-1985/95. . . .	97,725
» » » »	1- 7-1990/95. . . .	97,500
» » » »	1- 8-1985/95. . . .	98,575
» » » »	1- 9-1985/95. . . .	97,700
» » » »	1- 9-1990/95. . . .	97,700
» » » »	1-10-1985/95. . . .	97,900
» » » »	1-10-1990/95. . . .	97,500
» » » »	1-11-1985/95. . . .	96,400
» » » »	1-11-1990/95. . . .	96,975
» » » »	1-12-1985/95. . . .	96,500
» » » »	1-12-1990/95. . . .	96,675
» » » »	1- 1-1986/96. . . .	95,500
» » » »	1- 1-1986/96 II . .	97,200
» » » »	1- 1-1991/96. . . .	96,975
» » » »	1- 2-1986/96. . . .	95,350
» » » »	1- 2-1991/96. . . .	97,225
» » » »	1- 3-1986/96. . . .	95,650
» » » »	1- 4-1986/96. . . .	95 —
» » » »	1- 5-1986/96. . . .	94,950
» » » »	1- 6-1986/96. . . .	95,450
» » » »	1- 7-1986/96. . . .	96,250
» » » »	1- 8-1986/96. . . .	97,775
» » » »	1- 9-1986/96. . . .	97,525
» » » »	1-10-1986/96. . . .	95,450
» » » »	1-11-1986/96. . . .	94,875
» » » »	1-12-1986/96. . . .	95,400
» » » »	1- 1-1987/97. . . .	94,025
» » » »	1- 2-1987/97. . . .	93,950
» » » »	18- 2-1987/97. . . .	93,700
» » » »	1- 3-1987/97. . . .	93,700
» » » »	1- 4-1987/97. . . .	92,950
» » » »	1- 5-1987/97. . . .	92,925
» » » »	1- 6-1987/97. . . .	95 —
» » » »	1- 7-1987/97. . . .	95,225
» » » »	1- 8-1987/97. . . .	96,950
» » » »	1- 9-1987/97. . . .	97,600
» » » »	1- 3-1991/98. . . .	94,325

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1991/98. . . .	94.400
» » » »	1- 5-1991/98. . . .	94.250
» » » »	1- 6-1991,98. . . .	94.150
» » » »	1- 7-1991/98. . . .	94.375
» » » »	1- 8-1991,98. . . .	94.400
» » » »	1- 9-1991/98. . . .	94.800
» » » »	1-10-1991,98. . . .	94.250
» » » »	1-11-1991/98. . . .	93.500
» » » »	1-12-1991 98. . . .	93.750
» » » »	1- 1-1992 99. . . .	93.800
» » » »	1- 2-1992 99. . . .	93.775
Buoni Tesoro Pol. 12.50%	1- 9-1992.	99.525
» » » 12,50%	1-10-1992.	99.475
» » » 12.50%	1- 2-1993.	99.075
» » » 12.50%	1- 7-1993.	98.600
» » » 12,50%	1- 8-1993.	98.550
» » » 12.50%	1- 9-1993.	98.625
» » » 12.50%	1-10-1993.	98.075
» » » 12.50%	1-11-1993.	98.075
» » » 12.50%	1-11-1993 Q	97.800
» » » 12.50%	17-11-1993.	98.075
» » » 12.50%	1-12-1993.	97.800
» » » 12.50%	1- 1-1989,94	97.825
» » » 12.50%	1- 1-1990 94	96.850
» » » 12.50%	1- 2-1990 94	97.375
» » » 12,50%	1- 3-1990 94	97,050
» » » 12.50%	1- 5-1990 94	96.600
» » » 12.50%	1- 6-1990 94	96.850
» » » 12.50%	1- 7-1990,94	96.850
» » » 12.50%	1- 9-1990,94	96.600
» » » 12.50%	1-11-1990 94	96.475
» » » 12.50%	1- 1-1991,96	95.150
» » » 12,50%	1- 3-1991,96	94.875
» » » 12,00%	1- 6-1991,96	93.275
» » » 12.50%	1- 9-1991 96	93,025
» » » 12,00%	1-11-1991 96	93.025
» » » 12.00%	1- 1-1992 97	92.450
» » » 12,50%	1- 6-1990,97	96.150
» » » 12.50%	16- 6-1990 97	95.050
» » » 12,50%	1-11-1990 97	94.850
» » » 12,50%	1- 1-1991,98	93,950
» » » 12,50%	19- 3-1991/98	93,975
» » » 12,00%	20- 6-1991/98	92.950
» » » 12.50%	18- 9-1991/98	92 —
» » » 12.00%	17- 1-1992 99	91.975
» » » 12.50%	1- 3-1991·2001.	95.075
» » » 12,00%	1- 6-1991/2001.	93.175
» » » 12.00%	1- 9-1991/2001.	92.525
» » » 12.00%	1- 1-1992 2002.	92.525
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984,92 10.50% .	98.800
» » » »	22- 2-1985.93 9.60% .	98.950
» » » »	15- 4-1985/93 9.75% .	97.700
» » » »	22- 7-1985.93 9.00% .	98.300
» » » »	25- 7-1988 93 8.75% .	97.100
» » » »	28- 9-1988 93 8.75% .	96.800
» » » »	26-10-1988.93 8.65% .	96.300
» » » »	22-11-1985 93 8.75% .	96.250
» » » »	28-11-1988/93 8.50% .	96,200
» » » »	28-12-1988.93 8.75% .	96.200
» » » »	21- 2-1986 94 8.75% .	97 —
» » » »	25- 3-1987,94 7.75% .	96.600
» » » »	19- 4-1989 94 9.90% .	98,200
» » » »	26- 5-1986 94 6,90% .	96.900
» » » »	26- 7-1989,94 9.65% .	100 —
» » » »	30- 8-1989 94 9.65% .	100.600
» » » »	26-10-1989/94 10,15% .	103.050
» » » »	22-11-1989 94 10.70% .	100.850
» » » »	24- 1-1990 95 11.15% .	103.300
» » » »	27- 3-1990 95 12,00% .	106.250
» » » »	24- 5-1989,95 9.90% .	103.250
» » » »	29- 5-1990 95 11.50% .	105.100
» » » »	26- 9-1990 95 11.90% .	103.650
» » » »	16- 7-1991 96 11.00% .	101.300
» » » »	22-11-1991 96 16.60% .	102 --

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M26082

N. 168

Corso dei cambi del 27 agosto 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1082,300	1082,300	1082,40	1082.300	1082.300	1082,300	1082,500	1082.300	1082,300	1082,300
E.C.U.	1546	1546	1546	1546	1546	1546 -	1546,500	1546	1546 -	1546 --
Marco tedesco	764,450	764.450	764,75	764,450	764.450	764.450	764.300	764,450	764,450	764,450
Franco francese	224,390	224,390	225	224,390	224,390	224,390	224,390	224.390	224,390	224,390
Lira sterlina	2135.300	2135.300	2140 -	2135,300	2135,300	2135,300	2135,500	2135,300	2135,300	2135,300
Fiorino olandese	678	678	678 -	678 -	678 -	678 --	677,950	678 -	678 ---	678 —
Franco belga	37,081	37,081	37,08	37,081	37,081	37,081	37,091	37,081	37,081	37,081
Peseta spagnola	11,757	11,757	11,78	11,757	11,757	11,757	11,763	11,757	11,757	11,757
Corona danese	197,600	197,600	197,50	197,600	197,600	197,600	197,590	197,600	197,600	197,600
Lira irlandese	2017,500	2017,500	2020	2017,500	2017,500	2017,500	2017,600	2017,500	2017,500	--
Dracma greca	6,137	6,137	6,16	6,137	6,137	6,137	6,136	6,137	6,137	—
Escudo portoghese	8,770	8,770	8,75	8,770	8,770	8,770	8,780	8,770	8,770	8,770
Dollaro canadese	906,550	906,550	907 -	906,550	906,550	906,550	906,700	906,550	906,550	906,550
Yen giapponese	8,656	8.656	8,60	8,656	8,656	8,656	9,663	8,656	8,656	8,656
Franco svizzero	853,140	853,140	854 -	853,140	853,140	853,140	853,650	853,140	853,140	853,140
Scellino austriaco	108,574	108,574	108,50	108,574	108,574	108,574	108,580	108,574	108,574	108,574
Corona norvegese	193,090	193,090	193 -	193,090	193,090	193,090	193,100	193,090	193,090	193,090
Corona svedese	209,090	209.090	209	209,090	209,090	209,090	208,980	209,090	209,090	209,090
Marco finlandese	277.300	277.300	277,50	277,300	277,300	277,300	277,150	277,300	277,300	—
Dollaro australiano	775	775 -	775	775 ---	775 -	775 ---	774 - -	775 -	775 - -	775 --

Media dei titoli del 27 agosto 1992

Rendita 5% 1935	56,550
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	99,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,075
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,150
» » » 21- 4-1987/94	87,200
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	96,100
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	95,925
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	96,975
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	98,600
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,200
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,325
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,200
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,025
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	98,725
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	98,900
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	97,850
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	97,900
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	97,375
» » » 12,50% 20-11-1990/96	97,300
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,425
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	97,025
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	97,125
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	95,275
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	94,800
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,725
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,425
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,050
» » » TR 2,5% 1983/93	102 - -
» » » Ind. 1-11-1987/92	99,775
» » » » 1-12-1987/92	99,875
» » » » 1- 1-1988/93	99,500
» » » » 1- 2-1988/93	99,675
» » » » 1- 3-1988/93	99,850
» » » » 1- 4-1988/93	99,625

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 5-1988/93. . . .	99,500
» » » »	1- 6-1988/93. . . .	99,400
» » » »	18- 6-1986/93. . . .	99,175
» » » »	1- 7-1988/93. . . .	99,600
» » » »	17- 7-1986/93. . . .	98,875
» » » »	1- 8-1988/93. . . .	99,800
» » » »	19- 8-1986/93. . . .	99,400
» » » »	1- 9-1988/93. . . .	98,800
» » » »	18- 9-1986/93. . . .	99,600
» » » »	1-10-1988/93. . . .	99,575
» » » »	20-10-1986/93. . . .	99,600
» » » »	1-11-1988/93. . . .	99,625
» » » »	18-11-1987/93. . . .	99,100
» » » »	19-12-1986/93. . . .	98,725
» » » »	1- 1-1989/94. . . .	99,100
» » » »	1- 2-1989/94. . . .	99,275
» » » »	1- 3-1989/94. . . .	99,650
» » » »	15- 3-1989/94. . . .	99,450
» » » »	1- 4-1989/94. . . .	99,200
» » » »	1- 9-1989/94. . . .	99,025
» » » »	1-10-1987/94. . . .	99,050
» » » »	1-11-1989/94. . . .	97,900
» » » »	1- 1-1990/95. . . .	97,375
» » » »	1- 2-1985/95. . . .	97,350
» » » »	1- 3-1985/95. . . .	95,550
» » » »	1- 3-1990/95. . . .	97,800
» » » »	1- 4-1985/95. . . .	95,425
» » » »	1- 5-1985/95. . . .	95,300
» » » »	1- 5-1990/95. . . .	97,100
» » » »	1- 6-1985/95. . . .	95,475
» » » »	1- 7-1985/95. . . .	97,400
» » » »	1- 7-1990/95. . . .	97,475
» » » »	1- 8-1985/95. . . .	98,525
» » » »	1- 9-1985/95. . . .	97,800
» » » »	1- 9-1990/95. . . .	97,650
» » » »	1-10-1985/95. . . .	97,800
» » » »	1-10-1990/95. . . .	97,425
» » » »	1-11-1985/95. . . .	96,250
» » » »	1-11-1990/95. . . .	96,900
» » » »	1-12-1985/95. . . .	96,275
» » » »	1-12-1990/95. . . .	96,700
» » » »	1- 1-1986/96. . . .	95,600
» » » »	1- 1-1986/96 II . .	97,200
» » » »	1- 1-1991/96. . . .	96,875
» » » »	1- 2-1986/96. . . .	95,375
» » » »	1- 2-1991/96. . . .	96,825
» » » »	1- 3-1986/96. . . .	95,475
» » » »	1- 4-1986/96. . . .	95,350
» » » »	1- 5-1986/96. . . .	95,200
» » » »	1- 6-1986/96. . . .	95,525
» » » »	1- 7-1986/96. . . .	96,350
» » » »	1- 8-1986/96. . . .	97,750
» » » »	1- 9-1986/96. . . .	97,625
» » » »	1-10-1986/96. . . .	95,175
» » » »	1-11-1986/96. . . .	94,850
» » » »	1-12-1986/96. . . .	95,325
» » » »	1- 1-1987/97. . . .	93,625
» » » »	1- 2-1987/97. . . .	93,725
» » » »	18- 2-1987/97. . . .	93,550
» » » »	1- 3-1987/97. . . .	93,650
» » » »	1- 4-1987/97. . . .	92,950
» » » »	1- 5-1987/97. . . .	93,075
» » » »	1- 6-1987/97. . . .	94,800
» » » »	1- 7-1987/97. . . .	94,900
» » » »	1- 8-1987/97. . . .	96,500
» » » »	1- 9-1987/97. . . .	97,500
» » » »	1- 3-1991/98. . . .	94,300
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1991/98. . . .	94,450
» » » »	1- 5-1991/98. . . .	94,400
» » » »	1- 6-1991/98. . . .	93,900
» » » »	1- 7-1991/98. . . .	94 —
» » » »	1- 8-1991/98. . . .	94,575
» » » »	1- 9-1991/98. . . .	94,300
» » » »	1-10-1991/98. . . .	94,150
» » » »	1-11-1991/98. . . .	93,525
» » » »	1-12-1991/98. . . .	93,675
» » » »	1- 1-1992/99. . . .	93,550
» » » »	1- 2-1992/99. . . .	93,650

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 9-1992.	99,750
» » »	12,50%	1-10-1992.	99,525
» » »	12,50%	1- 2-1993.	99,325
» » »	12,50%	1- 7-1993.	98,550
» » »	12,50%	1- 8-1993.	98,400
» » »	12,50%	1- 9-1993.	98,875
» » »	12,50%	1-10-1993.	98,125
» » »	12,50%	1-11-1993.	97,975
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97,900
» » »	12,50%	17-11-1993.	98,075
» » »	12,50%	1-12-1993.	97,750
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	97,825
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,075
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97,125
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,225
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	96,650
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	96,650
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	96,700
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	96,625
» » »	12,50%	1-11-1990/94	96,425
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	95,150
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	95,175
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	93,100
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	93,250
» » »	12,00%	1-11-1991/96	92,675
» » »	12,00%	1-1 -1992/97	92,500
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	95,950
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	94,800
» » »	12,50%	1-11-1990/97	94,575
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	94,100
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	94,025
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	92,250
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	91,875
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	91,975
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001.	94,850
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001.	93,025
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001.	92,425
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002.	92,400

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984/92	10,50% .	98,550
» » » »	22- 2-1985/93	9,60% .	99,900
» » » »	15- 4-1985/93	9,75% .	98,300
» » » »	22- 7-1985/93	9,00% .	98,900
» » » »	25- 7-1988/93	8,75% .	97,100
» » » »	28- 9-1988/93	8,75% .	97,050
» » » »	26-10-1988/93	8,65% .	96,300
» » » »	22-11-1985/93	8,75% .	96,650
» » » »	28-11-1988/93	8,50% .	96,450
» » » »	28-12-1988/93	8,75% .	95,700
» » » »	21- 2-1986/94	8,75% .	96,450
» » » »	25- 3-1987/94	7,75% .	96,600
» » » »	19- 4-1989/94	9,90% .	98,325
» » » »	26- 5-1986/94	6,90% .	96,300
» » » »	26- 7-1989/94	9,65% .	100,250
» » » »	30- 8-1989/94	9,65% .	101,100
» » » »	26-10-1989/94	10,15% .	103,050
» » » »	22-11-1989/94	10,70% .	101,450
» » » »	24- 1-1990/95	11,15% .	102,700
» » » »	27- 3-1990/95	12,00% .	102,900
» » » »	24- 5-1989/95	9,90% .	102,600
» » » »	29- 5-1990/95	11,50% .	104,800
» » » »	26- 9-1990/95	11,90% .	103,050
» » » »	16- 7-1991/96	11,00% .	101 —
» » » »	22-11-1991/96	16,60% .	101,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M27082

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di giurisprudenza:
diritto commerciale.

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di scienze politiche:
lingua inglese.

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL S. CUORE DI MILANO

Facoltà di giurisprudenza:
diritto tributario.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
chimica e tecnologia del vetro e dei prodotti ceramici;
chimica statistica.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di economia e commercio:
diritto commerciale (biennale).

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di agraria:
geopedologia.

UNIVERSITÀ DI URBINO

Facoltà di giurisprudenza:
diritto romano (biennale).

Facoltà di lettere e filosofia:
letteratura italiana.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A4053

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'errata-corrige riguardante il decreto del Ministro della sanità 7 luglio 1992 concernente: «Produzione, acquisto e distribuzione di antigeni e di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza». (Errata-corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 198 del 24 agosto 1992).

Nell'errata-corrige citata in epigrafe, riportata alla pag. 13 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, al terzo rigo, dove è scritto: «bovini - con *oltre* 6 mesi di età ...», si legga: «bovini - con *meno* di 6 mesi di età ...».

92A4072

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.		
- annuale	L.	330.000
- semestrale	L.	180.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali.		
- annuale	L.	635.000
- semestrale	L.	350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni sedici pagine o frazione	L.	1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	295.000
Abbonamento semestrale	L.	180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☏ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☏ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☏ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 0 6 0 9 2 *

L. 1.200